DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1993

relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica

(93/242/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [4], in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [5], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

considerando che, con decisione 93/210/CEE del 7 aprile 1993 [6], la Commissione ha vietato, a motivo dell'afta epizootica, l'importazione e il transito di animali vivi e loro prodotti originari di taluni paesi dell'Europa orientale;

considerando che, dato che le autorità veterinarie dei paesi terzi interessati si sono impegnate ad intensificare i controlli, e non appena si ottenga conferma scritta che tale intensificazione dei controlli è possibile, si può autorizzare l'introduzione di animali vivi e loro prodotti in provenienza da detti paesi;

considerando che, in tale contesto, un'intensificazione dei controlli comporta fondamentalmente sia una notifica preventiva delle spedizioni da parte dell'autorità competente del paese terzo esportatore ai posti di controllo frontalieri ed alle autorità competenti degli Stati membri d'entrata nella Comunità e di destinazione, sia una verifica più rigorosa della numerazione e della firma dei certificati veterinari, sia l'applicazione di nuove condizioni di polizia sanitaria per gli animali vivi, comprendenti una misura d'isolamento prima dell'esportazione ed una serie di esami parimenti prima dell'esportazione, a seconda della categoria di animali da esportare;

considerando che la Commissione garantirà l'osservanza di tali condizioni, fra l'altro prescrivendo alle autorità competenti dei paesi interessati la tenuta dei registri necessari per comprovare tale osservanza;

considerando che è sufficiente applicare tali restrizioni e condizioni agli animali vivi, alle carni fresche ed ai prodotti a base di carni delle specie bovina, suina, ovina e caprina o di altri artiodattili, contrariamente a quanto disposto dalla decisione 93/210/CEE, che si applicava a tutti i prodotti di origine animale ottenuti da tali specie;

considerando che la direttiva del Consiglio 72/462/CEE del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi [7], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio [8], autorizza gli Stati membri ad importare, a condizioni speciali, ghiandole e altri organi per l'industria farmaceutica, nonché carni fresche non destinate al consumo umano; che dette condizioni sono state definite dalla decisione della Commissione 92/183/CEE del 3 marzo 1992, che stabilisce condizioni generali per l'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica, provenienti dai paesi terzi elencati nella decisione 79/542/CEE del Consiglio [9], nonché dalla decisione della Commissione 89/18/CEE del 22 dicembre 1988, relativa alle condizioni d'importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano [10];

considerando che le suddette categorie di prodotti possono essere escluse dalla sfera d'applicazione della presente decisione;

considerando che occorre pertanto abrogare la decisione 93/210/CEE;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[2] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
[3] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[4] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[5] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[6] GU n. L 90 del 14. 4. 1993, pag. 33.
[7] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[8] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[9] GU n. L 84 del 31. 3. 1992, pag. 33.
[10] GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per i paesi elencati nell'allegato A, si applicano le condizioni definite al capitolo I della presente decisione.

2. Per i paesi elencati nell'allegato B, si applicano le condizioni definite al capitolo II della presente decisione.

3. Le disposizioni dei capitoli I e II lasciano impregiudicate le altre disposizioni comunitarie riguardanti gli scambi con i paesi interessati.

4. La presente decisione non si applica ai prodotti sotto citati, importati in base alle seguenti procedure:

a) ghiandole e organi di cui alla direttiva 72/462/CEE, destinati all'industria farmaceutica, importati conformemente al disposto della decisione 92/183/CEE;

b) carni fresche non destinate al consumo umano, di cui alla direttiva 72/462/CEE, importate conformemente al disposto della decisione 89/18/CEE.

CAPITOLO I

Articolo 2

1. Gli Stati membri non autorizzano l'introduzione nel territorio della Comunità di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, originari o provenienti dai paesi elencati nell'allegato A.

2. Gli Stati membri non spediscono in altri Stati membri, attraverso il territorio dei paesi elencati nell'allegato A, animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili.

Articolo 3

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, originari dei paesi elencati nell'allegato A.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, originari dei paesi elencati nell'allegato A.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne, contenenti carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, che abbiano subito:

a) un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3,00;

b) un trattamento termico diverso da quello di cui alla lettera a), nei corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C.

3. Le importazioni dei prodotti conformi al paragrafo 2 sono soggette alle condizioni seguenti:

— le autorità competenti del paese terzo esportatore devono notificare preliminarmente una copia del certificato sanitario al posto di controllo frontaliero del luogo d'entrata nella Comunità ed alle competenti autorità centrali dello Stato membro di destinazione;

— la firma e il timbro devono essere apposti sul certificato in un colore diverso da quello del testo stampato;

— il contenitore dei prodotti dev'essere sigillato ufficialmente; il sigillo deve recare un numero unico, il quale dev'essere indicato nel certificato.

4. Il certificato di polizia sanitaria previsto dalla decisione 91/449/CEE (1) va annotato in conformità al paragrafo 2 per quanto concerne le importazioni di prodotti a base di carne, onde garantire che siano importati unicamente i prodotti sottoposti a trattamento secondo quanto disposto dallo stesso paragrafo.

CAPITOLO II

Articolo 5

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di animali vivi delle specie bovina, suina, ovina e caprina o di altri artiodattili, originari dei paesi elencati nell'allegato B, salvo che vengano rispettate le condizioni seguenti:

a) almeno 48 ore prima delle operazioni d'importazione, il responsabile dei servizi veterinari del paese terzo esportatore, citato alla lettera b), notifica una copia del certificato sanitario degli animali da introdurre nel territorio comunitario, indicante il marchio auricolare ufficiale dei medesimi:

— ai posti di controllo frontalieri del luogo d'entrata nella Comunità,

— alle competenti autorità centrali dello Stato membro destinatario;

b) ciascun certificato sanitario deve recare su ogni pagina un numero di codice, assegnato dalle competenti autorità centrali.

Il certificato sanitario deve essere firmato da un veterinario ufficiale nominato dalla competente autorità centrale, nonché controfirmato e numerato da un responsabile dei servizi veterinari espressamente preposto alla firma dei certificati per l'esportazione dal direttore dei servizi veterinari; la firma e il timbro devono essere apposti in un colore diverso da quello del testo stampato;

c) l'originale del certificato sanitario, debitamente compilato, deve essere presentato con gli animali al posto di controllo frontaliero.

(1) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

2. a) In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, i bovini da riproduzione e quelli da produzione devono essere sottoposti, preliminarmente all'esportazione :

— a un isolamento della durata di 15 giorni in una stazione di quarantena ufficialmente approvata dalle competenti autorità centrali del paese terzo esportatore, soggetta a controllo diretto di un veterinario ufficiale e regolarmente ispezionata in modo da impedire qualsiasi contatto diretto o indiretto tra gli animali destinati all'esportazione ed altri animali a zoccolo fesso ;

— a una prova sierologica, volta ad accertare la presenza di anticorpi dell'afta epizootica ed avente risultati negativi ; tale prova deve essere eseguita 8 giorni al minimo dopo che l'animale è stato messo in isolamento.

b) In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, i bovini da macello sono soggetti alle condizioni specificate al paragrafo 2, lettera a), primo trattino. Sulla testa di ogni animale deve essere apposto un marchio rosso indelebile.

In deroga alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), primo trattino, gli Stati membri autorizzano, fino al 1° giugno 1993, l'introduzione di partite di bovini da macello, a condizione che il 10 % degli animali che compongono ciascuna partita abbia subito, con esito negativo, una prova sierologica per l'accertamento di anticorpi dell'afta epizootica.

c) Gli Stati membri provvedono a che gli animali destinati alla macellazione vengano macellati entro 3 giorni lavorativi dal loro arrivo nel macello.

d) Gli Stati membri curano che i certificati sanitari per l'importazione di bovini dai paesi elencati nell'allegato B rechino la seguente dicitura :

« Bovini conformi al capitolo II della decisione della Commissione 93/242/CEE, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica ».

3. a) In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli animali da riproduzione e quelli da produzione e da ingrasso delle specie suina, ovina e caprina o altri artiodattili sono soggetti alle condizioni specificate al paragrafo 2, lettera a), primo e secondo trattino.

b) in aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli animali destinati alla macellazione delle specie suina, ovina e caprina o altri artiodattili sono soggetti alle condizioni specificate al paragrafo 2, lettera a), primo trattino.

c) Gli Stati membri provvedono a che gli animali destinati alla macellazione vengano macellati entro 3 giorni lavorativi dal loro arrivo nel macello.

d) Gli Stati membri curano che i certificati sanitari per l'importazione dai paesi elencati nell'allegato B di suini, ovini e caprini o altri artiodattili da macello rechino la seguente dicitura :

« Suini, ovini e caprini o altri artiodattili conformi al capitolo II della decisione della Commissione 93/242/CEE, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica ».

Articolo 6

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione nella Comunità, a partire dai paesi elencati nell'allegato B, di carni fresche delle specie bovina, suina, ovina e caprina o di altri artiodattili, salvo che siano rispettate le condizioni seguenti :

— le autorità competenti del paeso terzo esportatore devono notificare preliminarmente una copia del certificato sanitario al posto di controllo frontaliero del luogo d'entrata nella Comunità e alle competenti autorità centrali dello Stato membro di destinazione ;

— la firma e il timbro devono essere apposti sul certificato in un colore diverso da quello del testo stampato ;

— il contenitore delle carni deve essere sigillato ufficialmente ; il sigillo deve recare un numero unico, il quale deve essere indicato nel certificato.

2. Gli Stati membri curano che i certificati sanitari per l'importazione, dai paesi elencati nell'allegato B, di carni fresche di bovini, suini, ovini e caprini o di altri artiodattili rechino la seguente dicitura :

« Carni fresche conformi al capitolo II della decisione della Commissione 93/242/CEE, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica ».

Articolo 7

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione nella Comunità, a partire dai paesi elencati nell'allegato B, di prodotti a base di carni delle specie bovina, suina, ovina e caprina o di altri artiodattili, salvo che siano rispettate le condizioni seguenti :

— le autorità competenti del paese terzo esportatore devono notificare preliminarmente una copia del certificato sanitario al posto di controllo frontaliero del luogo d'entrata nella Comunità e alle competenti autorità centrali dello Stato membro di destinazione ;

— la firma e il timbro devono essere apposti in un colore diverso da quello del testo stampato ;

— il contenitore dei prodotti dev'essere sigillato ufficialmente ; il sigillo deve recare un numero unico, il quale dev'essere indicato nel certificato.

2. Gli Stati membri curano che i certificati sanitari per l'importazione, dai paesi elencati nell'allegato B, di prodotti a base di carni bovine, suine, ovine e caprine o di altri artiodattili rechino la seguente dicitura :

« Prodotti a base di carne conformi al capitolo II della decisione della Commissione 93/242/CEE, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica ».

Articolo 8

La decisione 93/210/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO A

PAESI SOGGETTI ALLE RESTRIZIONI DI CUI AL CAPITOLO I

— Croazia
— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
— Serbia
— Montenegro
— Bosnia-Erzegovina
— Belarus
— Albania
— Lettonia
— Lituania
— Russia
— Polonia (1)

ALLEGATO B

PAESI SOGGETTI ALLE RESTRIZIONI DI CUI AL CAPITOLO II

— Slovenia
— Repubblica ceca
— Repubblica slovacca
— Ungheria
— Romania
— Polonia (2)
— Estonia
— Bulgaria

(1) Solo per gli animali vivi.
(2) Solo per le carni fresche e i prodotti a base di carne.